



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

DISCIPLINARE CONTENENTE LE MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE NEL COMUNE DI FALERNA DELLA VERIFICA SUL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 AI FINI DELL'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

PREMESSO

CHE con la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale, l'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 attivava le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, valutava l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

CHE Il Consiglio dei ministri con le deliberazioni adottate in data 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021 e 22 luglio 2021, ha dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

CHE Il Ministro della salute con Decreto del 30 aprile 2020, ha adottato i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

CHE Con successivo decreto del 29 maggio 2020 il Ministro della salute ha costituito presso lo stesso Ministero la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020.

CHE dall'inizio dell'emergenza pandemica e nel rispetto delle misure di prevenzione da COVID-19, il Comune di Falerna, ha inteso adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire il contagio "in occasione di lavoro", approvando il proprio Protocollo Anti COVID-19.

CHE per garantire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, misure urgenti ulteriori sono state introdotte con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87.

CHE l'esigenza di richiedere la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) anche ai lavoratori del settore pubblico mira ad incrementare l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico, già adottate dalle amministrazioni pubbliche.

CHE con successivo decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sono state introdotte altre «*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*».

CHE con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 sono state introdotte altre «*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*». In particolare, l'art. 3 del dl 139 del



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

2021, inserisce l'art. 9-*octies* al dl 52 del 2021, in merito alla disciplina delle modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato, ai fini della programmazione del lavoro.

CHE ai sensi della normativa su detta, il datore di lavoro, sulla base di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficacia programmazione del lavoro, potrà richiedere ai lavoratori la comunicazione di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19.

CHE l'art. 9, comma 1, del dl 139 del 2021 al fine di introdurre disposizioni di semplificazione in materia di trattamento di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni, inserisce dopo il comma 1, art. 2-*ter* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 1-*bis*, secondo cui «*Il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica.....è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione.....in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità, all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.*».

CHE il titolare del trattamento potrà agire di propria iniziativa, ma pur sempre nel rispetto della normativa di cui al GDPR, ricordando che i trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle categorie particolari (art. 9 del GDPR) e di quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 del GDPR), per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa sia, se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, sia nei casi *non espressamente previsti da una norma di legge se necessaria per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti*. Anche, in tale ultimo caso, con la soppressione del secondo periodo del comma 2, art. 2-*ter* del d.lgs. 196 del 2003, la comunicazione è sufficiente allo svolgimento di funzioni istituzionali e potrà essere iniziata senza inoltrare al Garante la relativa comunicazione, al fine di adottare una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

TANTO PREMESSO

RAVVISATA la necessità di adozione di modalità organizzative ,definite secondo le Linee guida adottate in data 7 ottobre 2021 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e della Salute, d'intesa con la Conferenza Unificata per le regioni e gli enti locali, come previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 5, del dl 52 del 2021, introdotto dall'art. 1, comma 1 del dl 127 del 2021,

COSI SI DISCIPLINA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

L'articolo 1, comma 1, del dl 127 del 2021, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-*quinquies* nel dl. 52 del 2021 ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'**obbligo di possedere e di esibire**, su richiesta, le **certificazioni verdi COVID-19** acquisite, in formato digitale e stampabile dalla piattaforma del Ministero della Salute, che contiene un codice a barre (**CR Code**) per verificarne autenticità e validità, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle **seguenti condizioni**:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Tale obbligo è **escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Tuttavia, il possesso delle certificazioni verdi **non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento** e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da COVID-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

In ogni caso, il personale dipendente, ancorché munito di certificazione verde "*green pass*", è tenuto al rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

Non è prevista alcuna deroga a tale obbligo e **non potrà essere eluso**, con modalità alternative della prestazione, **come il lavoro agile** per quei lavoratori in assenza di tale certificazione.

Il personale dipendente, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Le presenti modalità operative saranno oggetto di **informativa** per tutti i dipendenti e chiunque svolga attività lavorativa, di formazione o volontariato come da documento **allegato "A"** al presente disciplinare per costituirne parte integrante ed essenziale.

1. CONDIZIONE AI FINI DELL'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte **al momento dell'accesso alla sede di servizio** ovvero essere comunque presenti **in un momento successivo nei casi di controllo a campione**. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del dl 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall'Amministrazione comunale.

Tale obbligo, peraltro, è **esteso a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (TIROCINIO) o di volontariato O messa alla prova, presso l'Amministrazione comunale**, nonché ai titolari di **cariche elettive** o di cariche istituzionali di vertice, i componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale, ed ai **visitatori** (partecipanti a riunioni, incontri, congressi, ecc.)- che non siano utenti dei servizi resi dall'amministrazione - che accedono alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Sono soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), nonché i consulenti, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, i giovani volontari del servizio civile,



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

i percettori di reddito di cittadinanza inseriti nei progetti di utilità collettiva, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio.

In definitiva, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, si applicano le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il *green pass* possa comportare rischi di contagio.

2. VERIFICA DEL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI

Alla verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 provvede il **DATORE DI LAVORO**, che, in relazione alla dimensione della struttura e della presenza di più sedi decentrate, delega con l'atto scritto, che approva le presenti modalità organizzative, i **Responsabili preposti alle medesime sedi**.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCode in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

La modalità principale per il controllare il possesso del *green pass* dei dipendenti pubblici ed altri soggetti interessati è la **verifica generalizzata all'ingresso**. I processi di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevedono l'utilizzo di applicazioni, tra cui l'app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile, descritta nell'allegato B, paragrafo 4 del **DPCM 17 giugno 2021**. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. È in corso l'attivazione di una nuova applicazione di Sogei, utilizzabile se il Garante esprime assenso favorevole. Con tale applicazione si consente la verifica asincrona dell'elenco dei codici fiscali dei dipendenti.

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di *green pass*, l'ufficio del personale competente a rilevare le presenze del personale, in base alle presenze in servizio della giornata, **verifica le assenze dal servizio non**



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvede a **comunicare all'interessato, anche con semplice e-mail**, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

In prima attuazione delle presenti misure operative, in **alternativa all'accertamento del possesso della certificazione verde all'atto dell'accesso al luogo di lavoro**, si dispone che **ciascun dirigente responsabile di settore proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass** del proprio personale o dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, ovvero dei visitatori, **mediante l'app VerificaC19** in misura percentuale del **30 per cento** di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

In ogni caso saranno utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Sarà cura del dirigente del competente settore indicare i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. **I soggetti indicati saranno individuati** con atto formale dal dirigente amministrativo di vertice, **secondo il modello allegato "B"**, per costituirne parte integrante ed essenziale.

Ogni dirigente, quotidianamente individua il campione dei soggetti obbligati al possesso e all'esibizione della richiesta certificazione verde COVID-19, scegliendoli mediante sorteggio tra i lavoratori assegnati alla struttura di competenza, con criterio di rotazione, nella misura percentuale giornaliera minima del **30 per cento dei presenti**. **In caso di assenza del lavoratore estratto si procede a quello successivo fino concorrenza del 30 per cento dei presenti**. **Indi, il dirigente comunica l'elenco dei lavoratori sorteggiati e da controllare ai soggetti incaricati dell'accertamento** e della **contestazione** delle violazioni dell'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

I soggetti incaricati richiedono ai dipendenti che **risultano in detto elenco** di prendere visione della certificazione verde COVID-19 che sarà verificata mediante **l'app VerificaC19**, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Saranno soggetti, altresì, a controllo **coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato** presso l'Amministrazione comunale che si **trovano presenti nell'Ente contestualmente con i lavoratori sorteggiati**.



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

Il **dirigente amministrativo** di vertice o il suo delegato provvede al controllo, **nella medesima percentuale del 30%** dei titolari di **cariche elettive** o di cariche istituzionali di vertice presenti nell'Ente.

Ogni dirigente o i suoi delegati procede al controllo dei **dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione e dei visitatori** (partecipanti a riunioni, incontri, congressi, ecc.) che accedono alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione e si **trovano presenti nell'Ente contestualmente con i lavoratori sorteggiati**.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 **il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi**. Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio personale il nominativo del lavoratore al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, **il Datore di Lavoro competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria** di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del *greenpass* da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, **dovrà esser data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza**.

Sulla base di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficacia programmazione del lavoro, soprattutto nei casi di articolazioni per turni, il dirigente del settore competente, potrà **richiedere ai lavoratori**, con un preavviso **non inferiore a 48 ore**, necessario a soddisfare dette esigenze organizzative, la **comunicazione di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19**, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro. Detta comunicazione dovrà pervenire nelle 24 ore successive al dirigente competente anche mediante semplice e-mail e comunque **entro il giorno precedente al turno di lavoro**.



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venir meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco potrà attivare, in via d'urgenza, convenzioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di *green pass*.

3. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

In caso di mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 o alla mancata esibizione della stessa, **il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, al responsabile dell'ufficio personale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.**

In caso di accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19, il dirigente competente o il personale da questo delegato, che ha **proceduto all'accertamento**, secondo **verbale allegato "C"** al presente disciplinare, per costituirne parte integrante ed essenziale, **dopo aver intimato** al lavoratore, sprovvisto di certificazione valida, di **lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica all'ufficio personale l'assenza ingiustificata.**

In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.

Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, **il Datore di Lavoro**, nella circostanza di un lavoratore sprovvisto di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, **comunica la violazione, al Prefetto di Cosenza** per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, stabilita in euro da 600 a 1.500, redigendo **verbale di accertamento**, come da **allegato "D"**, al presente disciplinare per costituirne parte integrante ed essenziale.

In ogni caso non sono escluse le eventuali responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, **al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati**, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

Si procederà all'applicazione della misura con decurtazione nelle competenze stipendiali del mese successivo ai giorni di assenza ingiustificata.

5. TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Si precisa che il trattamento dei dati particolari e personali per questa specifica finalità di emergenza sanitaria, come da **informativa** di cui all'allegato "E" al presente disciplinare per costituirne parte integrante ed essenziale, viene effettuato dal Comune di Falerna in osservanza:

- 1) art. 1 del D.L. 127/21 relativo alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (cd Green Pass) ai fini dell'accesso al luogo di lavoro;
- 2) art. 6 paragrafo I lettera c) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;"
- 3) art. 9 paragrafo II lettera b) del Regolamento UE 2016/679 "il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;"
- 4) provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [9124510] 1. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (aut. gen. n. 1/2016) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019.

In particolare, per quanto riguarda la tutela dei dati personali, con riferimento al decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 concernente «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.*», come modificato dalla legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, che con l'art. 3 ha introdotto l'impiego delle certificazioni verdi (art 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87) ha chiarito che **risulta legittimo nella misura in cui il trattamento dei dati sia limitato esclusivamente a quelli effettivamente indispensabili alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo in esame** (ossia, titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione) e alle operazioni a tal fine necessarie. Inoltre – aggiunge il Garante - la verifica dei suddetti dati deve avvenire secondo le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021. Il potere di verifica dell'identità del titolare spetta ai soggetti elencati dal comma 2 dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 (pubblici ufficiali, personale addetto al controllo delle attività di intrattenimento, soggetti titolari degli esercizi commerciali, proprietari dei luoghi per il cui accesso è richiesta l'esibizione della certificazione, vettori aerei e marittimi), in combinazione con quanto chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021.



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali **non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia**. Infatti, ad ulteriore garanzia, il DPCM 17 giugno 2021 esclude la raccolta, da parte dei soggetti verificatori, in qualunque forma, dei dati dell'intestatario della certificazione.

Relativamente al certificato di esenzione cartaceo va tuttavia segnalato, sotto il profilo della protezione dei dati personali, che fino a quando esso sarà rilasciato in formato cartaceo (escludendolo quindi dalla disciplina della certificazione verde fin qui trattata) sarà necessario fornire **garanzie maggiori al fine di rispettare il principio di minimizzazione** (finalizzato al trattamento dei soli dati esclusivamente necessari per l'erogazione del servizio), evitando pertanto di rilevare i dati inerenti alla condizione sanitaria dell'interessato che hanno portato al rilascio dell'esenzione. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, è tenuto ad effettuare **una valutazione dell'impatto dei trattamenti** previsti sulla protezione dei dati personali in presenza di un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi. Pertanto, si potrà agire di propria iniziativa, ma pur sempre nel rispetto del GDPR. Si rileva che **il trattamento effettuato attraverso l'applicazione è già stato sottoposto a Valutazione d'impatto da parte del Ministero della Salute** (DPIA trasmessa anche al Garante con nota del 7 giugno 2021 -prot. n. 7112). Allo stato il documento non è pubblicamente fruibile, i dirigenti potranno quantomeno contare sulle note legali all'app pubblicate sul sito del Ministero della Salute¹ attraverso le quali sono parzialmente chiariti alcuni aspetti sul funzionamento dell'applicazione

¹ Note Legali VerificaC19

La presente App, denominata "VerificaC19", è sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEL, per consentire il processo di verifica dell'autenticità e validità delle Certificazioni verdi COVID-19 secondo le disposizioni contenute nel DPCM di cui all'art.9 comma 10 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. L'App VerificaC19 può essere utilizzata solo dai soggetti "verificatori", ovvero soggetti deputati al controllo delle Certificazioni verdi COVID-19, che erogano servizi per fruire dei quali è prescritto il possesso di tale certificazione e gli organizzatori di eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della medesima certificazione, nonché i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni. In particolare, l'App consente di leggere il QR code della Certificazione verdi COVID-19 e mostra graficamente al verificatore l'effettiva autenticità e validità della Certificazione, nonché, il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa, secondo le regole di cui all'Allegato B del suddetto DPCM.

L'App, una volta installata sul dispositivo mobile, consente di effettuare le verifiche delle certificazioni anche in assenza di connessione internet (modalità offline), e non registrare nel dispositivo del verificatore i dati delle Certificazione sottoposte a controllo. L'App in oggetto è direttamente derivata dalla versione europea e in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) riduce al minimo il numero di dati visualizzabili dall'operatore nel pieno rispetto della normativa privacy.

L'App per il processo di verifica, che si articola nelle fasi di seguito descritte, richiede l'attivazione della fotocamera del dispositivo mobile del verificatore per la lettura del QR Code.

Il processo di utilizzo dell'App di verifica si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:

Il verificatore richiede la Certificazione all'Interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo di autenticità tramite la verifica della firma digitale.

L'App VerificaC19 applica le regole previste per la verifica della scadenza della Certificazione in relazione alla tipologia di certificazione (Vaccinazione, Tampone Molecolare e/o Antigenico e guarigione) e alla sua data di emissione